

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1878

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BALDUZZI, GALGANO, TINAGLI, FITZGERALD NISSOLI,  
OLIARO, CAPUA, D'AGOSTINO, CATANIA, CAUSIN,  
MATARRESE, QUINTARELLI, VARGIU, VITELLI**

Modifiche agli articoli 12 e 14 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, per la promozione dell'equilibrio della rappresentanza dei sessi nell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

*Presentata il 5 dicembre 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La modifica dell'articolo 51 della Costituzione, intervenuta con la legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1, ha rappresentato un passo importante verso il conseguimento delle pari opportunità fra donne e uomini nelle cariche elettive e nei pubblici uffici, precisando in tal modo il principio generale sancito dall'articolo 3 della Carta costituzionale.

La piena attuazione del principio della parità di genere non sarebbe stata, però, completa senza l'approvazione di due importanti leggi; la legge n. 120 del 2011, che riserva al genere meno rappresentato almeno un terzo dei componenti dei consigli di amministrazione delle società quotate

in borsa e delle società pubbliche, e la legge n. 215 del 2012, volta a promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nelle amministrazioni locali, che modifica, fra l'altro, il sistema elettorale dei comuni, introducendo la cosiddetta « doppia preferenza di genere ».

Dobbiamo tuttavia rilevare che, in tema di presenze femminili a livello di Parlamento europeo, l'Italia è ancora molto indietro, ponendosi al 24° posto: le donne italiane elette al Parlamento europeo sono, infatti, 17 su 72 deputati, pari a circa il 25 per cento, dato inferiore rispetto al 34,6 per cento di tutte le elette.

Si rammenta che l'articolo 3 della legge 8 aprile 2004, n. 90, recante « Norme in

materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004 » (in seguito abrogato e assorbito dall'articolo 56 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198), prevedeva che nell'insieme delle liste circoscrizionali aventi un medesimo contrassegno nessuno dei due sessi poteva essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, anche se limitatamente alle prime due elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia successive alla data di entrata in vigore della legge. Venivano previste anche sanzioni in caso di inosservanza, che comportavano una riduzione dell'importo del rimborso per le spese elettorali fino ad un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in più rispetto a quello massimo consentito.

Con l'approssimarsi della prossima scadenza elettorale per l'elezione del nuovo

Parlamento europeo e in assenza di una previsione normativa che garantisca una parità di genere, nel solco di quanto già approvato nel corso delle legislature, si è proceduto all'elaborazione della presente iniziativa legislativa finalizzata al riequilibrio di genere della rappresentanza dei membri italiani in Europa, colmando un ritardo in Europa e allineandoci alla normativa vigente in materia in Italia.

La proposta di legge, che sottoponiamo all'auspicabilmente rapida approvazione, modifica la legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, disponendo quale requisito di validità di una lista elettorale che ciascuno dei due sessi non sia rappresentato per oltre i due terzi. Quanto all'espressione di preferenze da parte dell'elettore, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza che l'elettore può esprimere, fino a un massimo di due.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 12, ottavo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In ciascuna lista i candidati dello stesso sesso non possono eccedere i due terzi; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima »;

*b)* all'articolo 14, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso di espressione di più preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza ».

€ 1,00



\*17PDL0018230\*